

quota per le usuali manutenzioni e riparazioni e per la ricostituzione della nave: la quota stessa deve avere durante gli anni di guerra acquistato tali dimensioni da poter provvedere a ricostituire la nave così come essa si trovava in principio della guerra. Questa spesa, anche se non fu effettivamente sostenuta, è una spesa da ritenersi sempre stata ammessa come deducibile, trattandosi di un vero e proprio deperimento dell'ente patrimoniale. Ove invece di provvedere soltanto all'accantonamento delle quote necessarie per ricostituire la nave nella sua efficienza ordinaria si sia provveduto in un qualunque momento, e supponiamo anche in fine del periodo di guerra, a questa ricostituzione, se con essa non si fece acquistare alla nave un'efficienza superiore a quella che essa aveva guadagnato, l'armatore si trovò semplicemente nella situazione in cui era prima. Questi principî ora esposti paiono alla Commissione ovvi e dedotti dalle interpretazioni della legge vigente. Essa non ritiene che faccia d'uopo alcuna norma nuova, potendosi questa già coi criteri stessi dedurre dalla legislazione vigente.

§ 44. — L'avocazione rispetto agli impianti idroelettrici.

I principî esposti a proposito della Marina mercantile debbono essere tenuti presenti dall'amministrazione dello stato — e a tale scopo la Commissione fa esplicito voto in questa relazione — anche in tutti gli altri casi di avocazione di somme le quali prima erano esenti da sovrimposta.

Un caso particolare di gran rilievo fu segnalato alla Commissione a proposito degli impianti idroelettrici. In applicazione del decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 ¹³, e di altri decreti, furono accordate facilitazioni speciali a tutti coloro che si fossero assunta la costruzione di centrali termo-elettriche o di altri impianti di utilizzazione dei combustibili nazionali. Le facilitazioni principali erano le seguenti: 1°) in primo luogo la facoltà di impiego dei sovraprofiti con esenzione dal pagamento dell'imposta relativa; 2°) sussidi da parte dello stato per 20 anni elevabili nel caso di centrali termiche fino a lire 150 annue per ogni kilowatt installato e precisamente fino all'occorrenza per colmare il disavanzo eventuale nel preventivo di esercizio. L'applicazione dei decreti fu affidata alla Sezione 2^a del

13. Si tratta del decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, *Provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed elettrica*, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 aprile, n. 82.